



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 369 del **2015**, proposto da:

Associazione “Senza Limiti Onlus”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Luisa Tezza, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. to Alberto Guariso in Milano, viale Regina Margherita n. 30;

contro

Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”
Regione Lombardia;

per l'annullamento

- del bando di gara pubblicato nella G.U.R.I. n. 6 del 14.01.2015 con il quale è stata indetta la gara per l'affidamento dei servizi educativi, socio assistenziali, psicologici e di supervisione presso i Centri Diurni Disabili;
- della nota n. 45 del 02.02.2015 con la quale la stazione appaltante ha confermato che il diploma di **educatore professionale** richiesto dal capitolato di gara per la figura di “**educatore**” non è quello ex DM 520/98;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo **2015** il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l'adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'integrità del contraddittorio e l'avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché la mancanza di opposizioni delle parti avvisate dal Presidente del collegio in ordine alla possibile definizione con sentenza semplificata;

Ritenuta, preliminarmente, la necessità di disporre l'estromissione dal giudizio della Regione Lombardia, trattandosi di soggetto che non ha adottato alcuno degli atti impugnati e che, comunque, non trae da essi alcun vantaggio concreto ed attuale;

Ritenuta la fondatezza della censura con la quale la ricorrente contesta la ragionevolezza dei requisiti previsti dall'art. 9.8 della lex specialis in relazione alle figure del coordinatore e

dell'**educatore**;

Ritenuto, in particolare, che:

- l'art. 9.8 del capitolato speciale relativo ai "requisiti specifici" del "personale" prevede i seguenti "Requisiti": a) "COORDINATORE: diploma di Laurea in Scienze dell'Educazione o Laurea in Psicologia e regolare iscrizione all'albo **professionale** con almeno cinque anni di esperienza di lavoro presso Centro Diurno Disabili o di servizi residenziali analoghi dell'area disabili"; b)

"**EDUCATORE** diploma di Laurea in Scienze dell'Educazione, diploma Triennale di **Educatore Professionale** conseguito in scuole riconosciute a livello Regionale" o presso Università;

- i titoli di studio prescritti dall'art. 9.8 del capitolato speciale rispetto alle figure del coordinatore e dell'**educatore** non sono coerenti con la natura dell'attività che tali soggetti sono tenuti a svolgere in base alla disciplina della gara;

- invero, la gara è diretta all'aggiudicazione di un servizio complesso, a contenuto in primo luogo sanitario, da eseguire in favore anche di persone affette da grave disabilità e che necessitano, in base alla documentazione versata in atti, di prestazioni di natura sanitaria e riabilitativa e non solo assistenziale e rieducativa;

- nondimeno, i titoli suindicati non comportano una specifica preparazione in ambito sanitario, in palese contraddizione con il fatto che le attività demandate al coordinatore e all'**educatore**, in base alla lex specialis, comprendono esplicitamente prestazioni di contenuto sanitario;

Ritenuto che le censure ora esaminate presentano carattere assorbente, perché di portata sostanziale, con conseguente possibilità di prescindere dall'esame delle ulteriori doglianze articolate nel ricorso;

Ritenuto, in definitiva, che il ricorso è fondato e deve essere accolto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in favore dello Stato attesa l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

1) dispone l'estromissione dal giudizio della Regione Lombardia;

2) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'art. 9.8 del bando di gara indicato in epigrafe nella parte in cui definisce i requisiti del coordinatore e dell'**educatore**;

3) condanna la stazione appaltante resistente al pagamento delle spese della lite, di cui deve essere disposta la liquidazione in favore dello Stato, per l'importo di Euro 1.200,00 (milleduecento) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 marzo **2015** con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Mauro Gatti, Primo Referendario

Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)